



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 09 aprile 2009

Protocollo: 48822 / R.U.

Rif.:

Alle Direzioni regionali dell' Agenzia delle
Dogane LORO SEDI

Allegati:

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore SEDE

Alle Aree Centrali
SEDE

All' UNIONE PETROLIFERA
Via Giorgione, 129
00147 - R O M A
(e-mail: info@unionepetrolifera.it)

All' ASSOPETROLI
Largo dei Fiorentini, 1
00186 – ROMA
(e-mail: assopetroli@confcommercio.it)

All' ASSOCOSTIERI
Via di Vigna Murata, 40
00143 – Roma
(e-mail: assocostieri@assocostieri.it)

OGGETTO: Circolare 7/D del 11 marzo 2009 – Applicazione – Chiarimenti interpretativi.

Da parte delle Associazioni di Categoria in indirizzo sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine ad alcuni punti trattati dalla circolare in oggetto.

Al riguardo si precisa quanto appresso:

AREA VERIFICHE E CONTROLLI TRIBUTI DOGANALI ACCISE – LABORATORI CHIMICI
Ufficio Metodologia e Controllo sul deposito, sulle lavorazioni e sugli impieghi

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Tel. +39 0650246008 – Fax +39 0650243097 - e-mail: dogane.verifiche.deposito@agenziadogane.it

1. **Compilazione caselle n. 5 e 6 del D.A.A.:** con riferimento all'obbligo prescritto di annotare nelle suddette caselle del D.A.A. il numero e la data della fattura, si conferma che lo stesso si rende operativo ove la fattura medesima sia emessa al momento di effettuazione dell'operazione e possano, pertanto, essere riportati i relativi estremi sul D.A.A.. In caso di fatturazione differita, ai sensi dell'art. 21 – c. 4 – del D.P.R 26 ottobre 1972, n.633, dovrà essere allegata al documento di accompagnamento in esame copia del documento commerciale relativo al singolo trasporto (bolla di accompagnamento, nota peso, ecc.);
2. **Soggetti che contestualmente rivestono la qualifica di depositari autorizzati, esercenti di depositi commerciali di prodotti assoggettati ad accise e trasportatori:** la fattispecie in esame esula dal campo d'applicazione della circolare in oggetto. Infatti, la figura di depositario autorizzato ricoperta dal soggetto legittima lo stesso a movimentare prodotto in regime sospensivo. Resta invece immutata l'osservanza di quanto disposto dalla circolare in ordine all'impianto gestito ai sensi dell'art. 25 del D.Lvo 504/95, il quale: *“non deve essere interessato dalla movimentazione di merci in regime sospensivo le quali non possono sostare nei mezzi di trasporto all'interno del deposito stesso né essere scaricate nello stesso e, di conseguenza, non danno diritto ad alcun abbuono per calo naturale di giacenza.”*;
3. **Bunkeraggi:** la circolare non attiene alla movimentazione di prodotti destinati al bunkeraggio, considerato che in tale fattispecie trova applicazione la disciplina doganale con l'appuramento del prodotto trasportato presso la dogana di esportazione, con conseguenti adeguate garanzie di tutela fiscale;
4. **Garanzia prestata dal trasportatore o dal proprietario:** nelle more del completamento in atto della procedura di gestione automatizzata della garanzia, ai fini di un più efficace controllo, tenuto anche conto della relativa complessità conseguente alla pluralità di soggetti che possono prestare cauzione previsti dalla norma, resta salva la facoltà di prestare cauzione da parte dello speditore nei casi di specie.

Tanto chiarito in ordine all'applicazione della circolare di cui in oggetto, si fa presente che il trasportatore, per poter effettuare trasferimenti di prodotti in regime sospensivo dovrà consegnare, prima di intraprendere la prima operazione di trasporto, al depositario autorizzato speditore che la alleggerà alla propria contabilità, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del DPR n. 445/2000 con cui attesti una delle seguenti condizioni:

- di non essere titolare di licenza per l'esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici di cui all'articolo 25 del D.Lgs. n. 504/1995 indicando la ragione sociale della propria ditta, la sede legale e la partita IVA
- di essere anche titolare di licenza per l'esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici di cui all'articolo 25 del D.Lgs. n. 504/1995 indicando, oltre ai dati di cui sopra anche il codice ditta dell'impianto,.

Anche da quanto sopra discende che le gravi e reiterate inosservanze che, sempre nel rispetto dei procedimenti previsti, potrebbero dare luogo all'emissione di un atto di revoca della licenza, non possono che fare riferimento esclusivamente agli obblighi propri dello speditore relativamente alla movimentazione dei prodotti (art. 5 c.3. T.U.A. e art. 4 D.M. n. 210/96).

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca

